

Paradigmi narrativi della sostenibilità nella pratica del diritto. La sfida del progresso nel *Computational Court-Environment*

Chiara Grieco*

NARRATIVE PARADIGMS OF SUSTAINABILITY IN THE LAW PRACTICE. THE CHALLENGE OF PROGRESS IN THE COMPUTATIONAL COURT-ENVIRONMENT

ABSTRACT: By the relationship between the idea and the science of sustainability, the paper is all about the evolution of a paradigm that encloses the law practice. As the notion of environment is the main referent of the study on sustainability, as the system of the administration of justice becomes a virtual environment for the application of the idea of sustainability. Based on the concept of progress the robotic judicial decision, a reflection of algorithmised law practice, is an opportunity to verify what implications can be arise from the transdisciplinary and methodological growth of the science of sustainability.

KEYWORDS: Sustainability; progress; ethics; court-environment

ABSTRACT: A partire dal rapporto fra idea e scienza della sostenibilità, il contributo si inserisce nell'evoluzione di un paradigma che ingloba anche l'attività pratica del diritto. Così come l'ambiente naturalistico è referente per gli studi sulla sostenibilità, allo stesso modo il sistema dell'amministrazione della giustizia diventa ambiente virtuale per le applicazioni dell'idea di sostenibilità. In sinergia con il concetto di progresso ed evoluzione, il caso della decisione giudiziaria robotica, manifestazione algoritmizzata dell'attività pratica del diritto, è occasione per verificare quali possano essere le implicazioni dell'espansione transdisciplinare dell'idea di sostenibilità e della metodologia della scienza della sostenibilità.

PAROLE CHIAVE: Sostenibilità; progresso; etica; ambiente-giustizia

SOMMARIO: 1. Due prospettive sulla sostenibilità: scienza e idea – 2. La scienza della sostenibilità nella pratica del diritto – 3. La pratica del diritto e il problema della sintesi: la decisione giudiziaria robotica – 4. Il bivio dell'etica sostantiva e procedurale nel *Computational Court-Environment*.

* Dottoranda presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento, Corso di Dottorato Internazionale in Diritti e sostenibilità. Mail: chiara.grieco@unisalento.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

1. Due prospettive sulla sostenibilità: scienza e idea

La nozione di sostenibilità ha una genesi ecologista connessa all'interesse solidaristico per le generazioni future. L'inflazione di questa nozione si è sviluppata di pari passo con il carattere dinamico delle sue declinazioni e, ad oggi, ha una densità rilevante in molti dibattiti. Le diverse intersezioni disciplinari non hanno operato, tuttavia, a scapito della fisionomia degli studi sulla sostenibilità. Come avremo modo di descrivere a breve, qualsivoglia settore catturato da questa lettura trasversale si affaccia su una chiara prospettiva metodologica.

Volgendo lo sguardo alla tappa d'esordio di tale indagine, senza alcuna ermeticità emerge l'anelito solidale¹ che concorre a determinarne il senso: nel 1987 il rapporto Brundtland ha, infatti, costruito i confini del *common future*² ispirandosi alla vocazione assiologica della solidarietà. La nozione di sostenibilità scaturisce, a ben vedere, dall'uso del termine *sustainable development*³ e nasce in funzione di attributo. Si tratta, con più precisione, del precipitato dello sviluppo sostenibile⁴, a tratti ibridato con il diverso concetto di progresso. Le coordinate di riferimento, che concorrono a strutturare la nozione, guardano al rapporto fra bisogni e gestione razionale delle risorse a disposizione e chiedono di plasmare l'equilibrio di un dato sistema, o ambiente, secondo il *diktat* dell'autoregolazione e della stabilità futura. Le parole chiave che scandiscono il dibattito ruotano attorno ai *limits of growth* e al problema della finitezza e accessibilità delle risorse. Nel tentativo definitorio, pressoché nominalistico, del concetto di sviluppo sostenibile, l'interprete è stato coinvolto nella traslazione semantica. Questo scritto vuole sganciarsi dall'ancoramento al tema della traduzione giuridica del concetto⁵ di sviluppo sostenibile. Nelle pagine che seguono l'attenzione guarderà piuttosto alla permeabilità di una discussione che è nata nel solco del diritto dell'ambiente, ma che avanza anche nel terreno della pratica

¹ «Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs», in *Report of the World Commission on Environment and Development*, <https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html> (ultima consultazione 30/08/2022), Chapter 2, punto I.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ La storia della sostenibilità è anche la storia *in fieri* del rapporto fra sistemi antropici e sistemi non antropici. Ricostruirne l'evoluzione, recente ma ricca di prospettive disciplinari, non è un'impresa che può trovare qui uno spazio di riflessione adeguato. Per fissare alcune coordinate di riferimento si rinvia a D. BROCCHI, *The Cultural Dimension of Sustainability*, in S. KAGAN, V. KIRCHBERG (eds.), *Sustainability: a new frontier for the arts and cultures*, Frankfurt am Mein, 2008; G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro*, Milano, 2008; R. COSTANZA, BOBI S. LAW, E. OSTROM, J. WILSON, *Institutions, Ecosystems, and Sustainability*, Boca Raton, 2001; G. FRANZ, *L'umanità a un bivio. Il dilemma della sostenibilità a trent'anni da Rio de Janeiro*, Milano, 2022.

⁵ Il tema esorbita dalle intenzioni di queste riflessioni. L'ampiezza della letteratura suggerisce perciò meri rinvii a scritti che possano dare un inquadramento sistematico: S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016; F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010; R. FERRARA, *Modelli e tecniche della tutela dell'ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi*, in *Foro amministrativo* (Tar), 2009; M. CAFAGNO, *Cambiamenti climatici tra strumenti di mercato e potere pubblico*, in G.F. CARTEI (a cura di), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Torino, 2013; M.S. GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1971; E. FREDIANI, *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, in *Quaderni Costituzionali*, 3, 2017.

giuridica e del *computational Court-environment*. Tale termine vuole descrivere l'ambiente-giustizia in una duplice veste: sia come spazio metaforico di amministrazione della funzione giurisdizionale, sia come nuovo luogo virtuale frutto dell'ingresso dell'intelligenza artificiale quale agente coadiuvante del sistema. Plesso d'indagine sarà il tentativo di sganciare la sostenibilità dai suoi campi di riferimento e valutare come la sua semantica e la sua metodologia possano incontrare il *computational Court-environment*.

Data la capillarità delle sue applicazioni, la sostenibilità si è imposta, infatti, tanto per il suo dinamismo semantico, quanto per la sintesi metodologica richiesta. In virtù di questo approccio multilivello, l'idea di sostenibilità non è più asservita – e perciò limitata – all'accezione ecologista di sviluppo sostenibile. La visione che ne deriva ha portato a coniare il lemma «scienza della sostenibilità»⁶, a indicare, appunto, una «scienza di sintesi»⁷ in grado di integrare i piani delle discipline coinvolte. Tuttavia, l'interrogativo che ruota attorno al che cosa sia la sostenibilità, molto spesso, e oltre la retorica della solidarietà, viene eluso. Nei fatti la legittimità dell'uso del termine sostenibilità sembra indebolita dall'interesse per gli strumenti di cui essa si serve o dei quali, si presume, essa si debba servire. Essendo stata definita scienza di sintesi⁸, i dibattiti sulla sostenibilità si espongono spesso a sovrapposizioni prospettive, che siano economiche, scientifiche o normative. Ciò accade soprattutto quando la forza dominante degli strumenti offerti catalizza l'attenzione, al punto che ogni discussione sulla sostenibilità diventa, soprattutto, discussione sui mezzi e nel cui orizzonte si disperde la prospettiva teleologica.

Se lo studioso possa davvero staccarsi da questo approccio dipende da come e quanto l'«idea» di sostenibilità riuscirà a prevalere prima quale scopo particolare della società contemporanea e, poi, sulla «scienza» della sostenibilità. L'obiezione dell'asservimento dell'orizzonte degli scopi a quello dei mezzi non vuole minare la legittimità della scelta di adoperare una metodologia di sintesi. Al contrario, l'integrazione disciplinare e l'impegno epistemologico transdisciplinare permettono l'analisi del grado di evoluzione e sviluppo dei settori coinvolti negli studi sulla sostenibilità. Questo sincretismo permette, infatti, di articolare informazioni e saperi di diversa natura e di strutturare in seguito un modello basato su trans-valori di riferimento⁹.

Eppure, se non è auspicabile sorvolare sul carattere necessitato della metodologia sincretica della scienza della sostenibilità, bisogna, con medesimo impegno, sondare i fondamenti dell'idea di sostenibilità quale *unit-idea*¹⁰, spingendosi oltre la sua declinazione strumentale. Nella veste di dottrina aggregante, essa è il frutto di un incessante sviluppo costruttivo e culturale che combina i concetti del passato e le conquiste della scienza. L'idea di sostenibilità ben si presta, cioè, a essere matrice di

⁶A proposito della nozione di scienza della sostenibilità si rinvia a S. SALA, V. CASTELLANI, *Significato e prospettive della sostenibilità: il ruolo del mondo accademico, delle istituzioni, della scuola e delle imprese per lo sviluppo sostenibile: atti dei seminari dell'11 dicembre 2008 e del 20 maggio 2009 organizzati da Gruppo di ricerca sullo sviluppo sostenibile*, Dipartimento di Scienze dell'ambiente e del territorio, Università degli studi Milano Bicocca, Trento, 2010: «La scienza della sostenibilità si fonda sulla consapevolezza che i nostri sistemi sociali ed economici si basano su risorse naturali finite», cit. 15.

⁷ *Ivi*, 16.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr. *ivi* pp. 17 e ss.

¹⁰ È opportuno qui rinviare a A. LOVEJOY, *The Great Chain of Being*, Cambridge (Mass), 1936, L. FORMIGARI (trad. It.), *La grande catena dell'essere*, Milano, 1966.

quell'*habitus*¹¹ di cui è intrisa la scienza della sostenibilità. Dunque, questo lavoro fonda innanzitutto lo sguardo prospettico sul rapporto fra scienza e idea.

Il punto di partenza nell'edificazione dell'idea di sostenibilità è stato il tentativo di strutturare una moralità associativa basata su un sistema di cooperazione. L'agire sostenibile è emerso gradualmente dal processo di specificazione di alcuni diritti fondamentali¹². Tanto sul piano politico, quanto, per contiguità, su quello giuridico, il progetto di sostenibilità ha fatto leva sul valore della solidarietà. Questa, infatti, in virtù del nesso sincronico con lo sviluppo di una nuova categoria di diritti, può essere considerata parte costituente della *unit-idea* di sostenibilità. Soffermandoci brevemente sulla solidarietà, è possibile notare come la postmodernità abbia in parte flesso le dinamiche di sviluppo di questo valore. Ossia, la dimensione applicativa della solidarietà non è più rimessa solo all'agire sociale e relazionale¹³ del singolo, ma coinvolge dall'alto l'agire istituzionale. In effetti, vuole porsi come scenario etico dello Stato e del suo agire economico nella postmodernità tecnologica, abbandonando definitivamente la dimensione di virtù individuale.

Che la solidarietà, e la sostenibilità che ne fa il suo fondamento, siano motivo dialettico dominante lo si può dedurre anche dalla programmazione politica internazionale. Un esempio fra tutti dell'epicentro verso cui confluisce la strategia transnazionale è il caso dell'attuazione dell'Agenda 2030 e dei connessi *sustainable development goals*¹⁴. Verticalizzando l'analisi di questo manifesto, emerge chiaramente il binomio responsabilità collettiva, verso le generazioni future, e impegno etico solidaristico.

Pertanto, l'interesse giusfilosofico suscitato dall'Agenda 2030 diventa qui occasione per saggiare una prospettiva più ampia. Precisamente, lo studio sull'idea di sostenibilità è anche uno studio sul ruolo etico e politico del valore della solidarietà nella società postmoderna. Si ritiene, cioè, che agire sostenibile e agire solidale siano il dritto e il rovescio della medesima medaglia del dovere. Di questa relazione biunivoca deve tenersi conto per due motivi: in primo luogo, l'idea di sostenibilità sembra voler essere declinata secondo quel concetto che in Herder è definito *Zeigeist*¹⁵; in secondo, perché essa è diventata interfaccia che si staglia di fronte allo sviluppo dei principali istituti economici e sociali.

Partendo dal primo dei motivi menzionati, quale *unit-idea*, la sostenibilità vuole imporsi nell'inconscio collettivo della nostra epoca. La dinamica di sviluppo tenta di collocarla, infatti, nel clima intellettuale, nello spirito del nostro tempo, influenzando il movente etico dell'azione sociale. La possibilità, caldeggiata dall'agire politico istituzionale, che la sostenibilità diventi un fattore endogeno della società si scontra, tuttavia, con il motore della socialità contemporanea. Il forte individualismo androcentrico, per molti aspetti divergente rispetto all'impegno solidaristico, richiede una rivoluzione culturologica. Nel paradigma antropologico della tradizione postmoderna non è ancora radicata la comunione fra agire sostenibile e agire solidale. Ciò mostra la rilevanza del secondo motivo elencato: la solidarietà,

¹¹ Quale idea unificatrice e aggregante, la sostenibilità sembra avvicinarsi, per struttura, a quello spazio di condizione percettiva in parte racchiuso nell'uso del concetto di *habitus* in Bordieu, in P. BOURDIEU, *Cose dette. Verso una sociologia riflessiva*, Napoli-Salerno, 2013.

¹² Cfr. G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, *Teoria dei diritti fondamentali*, V. FERRARI (a cura di), Milano, 1999.

¹³ *Ivi* pp. 239 e ss.

¹⁴ https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_it (ultima consultazione 28/09/2022)

¹⁵ Cfr. J.G. HERDER, *Briefe zu Beförderung der Humanität*, in H. DÜNTZER, W. DA FONSECA (a cura di), *Herder's Werke. Nach den besten Quellen revidierte Ausgabe*, Berlin, 1869-79.

dalla prospettiva assiologica, è un laboratorio esogeno rispetto all'agire sociale del singolo. Il progetto di una sua istituzionalizzazione sembra, perciò, palesare una finalità maieutica ben precisa.

Così incastonata nel valore della solidarietà, l'idea di sostenibilità non solo è fondamento della metodologia di sintesi della scienza della sostenibilità, ma anche strumento istituzionale a servizio di un progetto etico. In tale veste, quella di sostenibilità etica, la sua pervasività amplia la sfera di influenza di questa categoria, sino a farla diventare anche fattore di possibile mutamento della pratica giuridica. Applicata nell'ambiente-giustizia, infatti, la narrazione della sostenibilità consegna oggi la ritualità del processo all'intelligenza artificiale, quale modello dei modelli. Viene così in luce il nodo basilare di cui i sistemi intelligenti sono latori. Si è convinti cioè che l'agente artificiale automatizzato possa essere annoverato fra i mezzi della possibile istituzionalizzazione di un'etica sostantiva, che, nell'ambiente-giustizia, trova il suo baricentro nella decisione giudiziaria robotica.

2. La scienza della sostenibilità nella pratica del diritto

L'analisi sull'idea e sulla scienza della sostenibilità interseca gli studi sulla condizione postmoderna¹⁶ e sui nuovi richiami dei paradigmi sociali. Dalle opzioni interpretative di questo incontro concettuale prende le mosse la possibilità di espandere i confini del dibattito e si dispiega, così, l'itinerario delle considerazioni che seguiranno. Fra le topiche della condizione postmoderna, la sfida tecnologica sembra essere un luogo in grado di attrarre diatribe connesse all'idea di sostenibilità. Lo sviluppo tecnologico del capitalismo ha reso, infatti, la razionalità scientifica strumento di trasformazione dei problemi sociali¹⁷. Nel presupposto progetto etico confluisce così il progresso tecnologico che, nei suoi tratti salienti, è l'eco di quello che Marcuse, in senso quantitativo, chiama progresso tecnico¹⁸, erede della società industriale. In questa accezione la tecnologia si mostra nella sua doppia, e contraddittoria, dimensione di *deus ex machina* e risorsa da governare, ed è una testimonianza di come e quanto il tema della sostenibilità soffra di camaleontismo. Di fronte all'altare della tecnologia sono di fatto immolati modelli e condizioni del sapere. Fra questi, anche il sapere giuridico è stato condotto – per esservi giudicato? – al cospetto del tribunale della *hard science*.

Che l'evoluzione dell'universo giuridico sia costretta a inseguire i serrati ritmi del divenire sociale è l'obolo sul quale anche la cultura del giusrealismo americano ha basato la rivolta a una scienza del diritto cristallizzata, perché lontana dal dato storico e dalla realtà sociale¹⁹. Come allora emergere il bisogno che l'ambito giuridico non fosse chiuso alle istanze mosse dal basso e dalla rivoluzione industriale, anche oggi il progresso tecnologico sembra essere il movente di un processo di rifondazione

¹⁶ La topica della condizione postmoderna ricorre con molta frequenza ed è stata oggetto multi-prospettico di analisi. All'interno della ricca bibliografia la costruzione dell'ipotesi di lavoro di queste pagine ha preso avvio dallo studio di LLYOTARD, a cui deve l'utilizzo del termine postmoderno, in J.F. LLYOTARD, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano, 2004.

¹⁷ Cfr. E. SEVERINO, *Téchne. Le radici della violenza*, Milano, 2020, 134 e ss.

¹⁸ «Possiamo chiamare *tecnico* questo concetto quantitativo di progresso e contrapporgli un concetto qualitativo», H. MARCUSE, *Progresso e felicità*, in E. DONAGGIO (a cura di), *La Scuola di Francoforte. La storia e i testi*, Torino, 2005, cit. p.298.

¹⁹ M.G. WHITE, *La rivolta contro il formalismo*, Bologna, 1956.



del sapere giuridico²⁰. Definita «la più brillante avventura del nostro tempo»²¹, la tecnologia da un lato sta guidando il magma giuridico verso la fascinazione dell'auto-intelligibilità del progresso, dall'altro sta agevolando la decostruzione dell'autonomia semantica del concetto di sviluppo da quello di progresso. Su quest'ultimo aspetto ci si concentrerà, tuttavia, nel non conclusivo bilancio finale. Per il momento si darà spazio all'emersione di nuovi piani di connessione fra il sapere scientifico e quello giuridico, determinati dalla peculiare dinamica fra sostenibilità e progresso tecnologico.

L'ipotesi di lavoro oggetto di attenzione si rivolge, appunto, alle nuove possibilità di sviluppo di canali e metodi della conoscenza e del ragionamento giuridico proposti dall'ingresso sperimentale dell'Intelligenza Artificiale (IA²²), egotistica espressione del progresso tecnologico. L'iperbolico fenomeno di qualificazione giuridica dell'IA abbraccia ogni suo campo applicativo: dal problema della *governance* del dato digitale, a quelli della gestione della responsabilità e della sicurezza dei sistemi digitali. Volendo circoscrivere ancor di più la fucina di analisi, si considererà retroterra di studio la sola questione della decisione giudiziaria robotica, escludendo dal profilo speculativo l'adeguamento normativo dei codici e delle prassi di rito²³. In premessa, per l'appunto, si colloca un'osservazione prodromica: la possibilità che l'IA coadiuvi il giudicante non solo rappresenta una sfida per l'etica procedurale del diritto, ma può essere anche un marcatore assiologico, se non di crisi, della pratica giuridica.

Come suggerito in apertura di queste pagine, spintasi oltre il paradigma ecologista, la scienza della sostenibilità incontra la logica non-monotonica del diritto nel segmento delle applicazioni dell'IA. Dai nuovi aggregati, l'agire sostenibile e l'«agire artificiale»²⁴, deriva, infatti, un problema metodologico e sistematico per gli agenti giuridici. All'ombra dell'idea di progresso, la spinta evolutiva contemporanea ha indebolito ancor di più la refrattarietà del diritto al mondo dei fatti e dei valori²⁵. Pertanto, accanto al binomio sviluppo e sostenibilità ambientale, è possibile costruire quello di progresso – e non sviluppo – e sostenibilità etico-giuridica. Lasciando all'appropriato segmento disciplinare la questione relativa alle differenze fra cultura scientifica e cultura umanistica²⁶, la disamina vuole qui soffermarsi brevemente sul ruolo rivestito dal concetto di progresso.

Tanto per la scienza della sostenibilità, quanto per i confini dell'idea di diritto, le nozioni di evoluzione e di progresso esigono che lo studioso prenda posizione di fronte al binarismo delle accezioni coinvolte. L'idea di progresso è, infatti, costruita su quella di evoluzione, considerata, a sua volta, in senso dinamico, quale proiezione teleologica. Non può darsi l'idea di progresso senza presupporre un orizzonte

²⁰ Per una ricostruzione delle dottrine nordamericane si rinvia a G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto, III, Ottocento e Novecento*, Nuova edizione aggiornata, C. Faralli (a cura di), Roma-Bari, 2001; G. TARELLO, *Il realismo giuridico americano*, Milano, 1962; G. BOGNETTI, *Il pensiero filosofico giuridico nord-americano del XX secolo*, Milano, 1958; S. CASTIGNONE, C. FARALLI, M. RIPOLI (a cura di), *Il diritto come profezia. Il realismo americano: antologia di scritti*, Torino, 2002.

²¹ I. BERLIN, *Le idee filosofiche di Gianbattista Vico*, Roma, 1996, cit. 175.

²² *Breviter* nel prosieguito verrà usata la sigla IA.

²³ Così come sarà esclusa dalla cornice della presente analisi il tema della predizione e della giustizia, di conseguenza, definita predittiva.

²⁴ L'espressione «agire artificiale» è tratta dalle considerazioni sviluppate da Floridi a proposito della «trasformazione della morfologia dell'agire nell'era digitale», in L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, 2022, 32.

²⁵ C. FARALLI, *La Filosofia del diritto contemporanea*, Roma-Bari, 2018, 4.

²⁶ Su questa problematica si rinvia a C.P. SNOW, *Le due culture*, Milano, 1964.



finalistico, per quanto tale orizzonte possa dirsi svuotato nei contenuti. Il clima semantico del $\tau\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma$ accompagna il formarsi della nozione a partire dal mondo classico. Sebbene agli esordi non sia emersa quella declinazione deterministica oggi nota, dai primi paradigmi la nozione di progresso ha tratto l'essenza che le è propria, ossia il graduale avanzare e la struttura dell'esser teso teleologicamente²⁷. Se la linea del progresso possa dirsi ascensionale o meno è questione prospettica e implicherebbe, inoltre, che venga specificata una precisa posizione nell'ambito della filosofia della storia. Ben legato, infatti, a una concezione in cui la categoria del tempo – e, dunque, la dialettica fra passato e futuro – è intrisa di valore, il bivio fra progresso e regresso è anche crocevia per la definizione di ciò che è desiderabile e ciò che non lo è. Optare per un'accezione di progresso dalla dimensione relativistica significherebbe rimettere alla contingenza storica la collocazione dell'asse dell'orizzonte teleologico. Al contrario, aderire ad un'accezione che vivifichi l'assoluto semantico del concetto di progresso implicherebbe un divenire necessario, nonché inevitabile, della storia e dello sviluppo umano. La collocazione dall'una o dall'altra prospettiva è attualmente resa ardua dalla disillusione nei confronti dell'epoca aurea del progresso²⁸.

Oltre la divergenza prospettica, che risente dell'influenza degli indirizzi eletti, la possibilità di far convergere l'idea di sostenibilità e l'idea di progresso richiede, quantomeno, la discussione sul contributo razionale dell'uomo. Si tratta, allora, di applicare gli argomenti già mossi in passato al dualismo insito nel concetto di progresso. Qualora si accettasse l'ipotesi della preordinazione del contenuto, e del fine, dell'idea di progresso, all'uomo e al suo agire non resterebbe che un compito di rinvenimento fossile o, al massimo, di disvelamento. Diversamente, sarebbe possibile costruire attivamente il peso dell'impegno razionale dell'uomo, quale timoniere del progresso e delle scelte richieste. Nella cornice delle due opzioni, il dialogo con la sostenibilità muta. Nel primo caso, l'idea di sostenibilità perderebbe la sua valenza redentiva di fronte alla predestinazione, utopica o distopica, del progresso. Nel secondo, invece, diventerebbe paradigma di scelta razionale. Ai fini del parallelismo fra scienza della sostenibilità e pratica del diritto, l'opzione interpretativa che premia la responsabilità razionale dell'uomo si sposerebbe tanto con il *leitmotiv* della scienza della sostenibilità, quanto con "l'essere per il futuro" proprio della natura del diritto²⁹. Non solo, sarebbe anche un punto di partenza per la definizione dell'evoluzione dei rapporti fra agente umano e agente artificiale.

²⁷ In Lucrezio, *De Rerum Natura*, V Libro, vv. 1435-1457: «at vigiles mundi magnum versatile templum sol et luna suo lustrantes lumine circum perdocuere homines annorum tempora verti et certa ratione geri rem atque ordine certo. iam validis saepti degebant turribus aevom, et divisa colebatur discretaque tellus, tum mare velivolis florebant navibus ponti, auxilia ac socios iam pacto foedere habebant, carminibus cum res gestas coepere poëtae tradere; nec multo prius sunt elementa reperta. Propterea quid sit prius actum respicere aetas nostra nequit, nisi qua ratio vestigia monstrat. Navigia atque agri culturas moenia leges arma vias vestes et cetera de genere horum, praemia, delicias quoque vitae funditus omnis, carmina, picturas et daedala signa polita usus et impigrae simul experientia mentis paulatim docuit pedetemptim progredientis. Sic unum quicquid paulatim protrahit aetas in medium ratioque in luminis erigit oras; namque aliud ex alio clarescere corde videbant, artibus ad summum donec venere cacumen».

²⁸ Cfr. J.B. BURY, *The Idea of Progress; an Inquiry into Its Origin and Growth*, London, 1920.

²⁹ A proposito delle implicazioni dell'idea di progresso nell'evoluzione del diritto si rinvia a M. LA TORRE, *L'evoluzione del diritto e la pretesa di progresso. Per una modesta filosofia della storia del diritto*, in *Ragion Pratica*, 1, 2017.

Se la diversa percezione della valenza del progresso incide sull'autodeterminazione razionale dell'uomo e sul ruolo dell'idea di sostenibilità, bisogna per di più spingere l'interrogativo nel fulcro dell'indagine proposta e chiedersi se sia possibile anche una comunione specifica fra la metodologia della scienza della sostenibilità e l'attività pratica del giurista. Qui l'espressione "attività pratica" è usata in riferimento al passaggio dalla decisione normativa alla decisione giudiziaria. L'intersezione fra questa dimensione concreta del diritto e la scienza della sostenibilità sorge dall'immagine di un mondo computazionalmente amministrato, figura proiettata dal progresso tecnologico nell'ambiente-giustizia.

Sebbene non si possano ricostruire i contorni di un dibattito così poliedrico, una pausa terminologica di breve respiro tenterà di far luce sui soggetti di analisi menzionati. Nonostante il termine di raffronto usato - "scienza della sostenibilità" - sia un forte richiamo alla categoria della scientificità, si è scelto di non ricorrere in comparazione all'espressione "scienza del diritto". L'opzione terminologica esclusa rischierebbe di attrarre posizioni di legittimazione vicine al formalismo e alla pretesa di avalutatività che dovrebbe caratterizzare l'impianto argomentativo attorno all'idea di diritto. Queste pagine non hanno, infatti, l'obiettivo di accogliere un così vasto bacino di riflessioni.

Se una cifra "scientifica" possa inserirsi nella visuale adottata sarebbe questione solo in parte connessa al problema della possibilità di fondare un discorso razionale sul tema deontologico. La pretesa di scientificità è, sì, esigenza logica, ma non è qui tesa sino al farne un appello forte allo spirito logico³⁰ – *logischer Geist* – e alla connessione, altrettanto forte, fra contenuto e forma³¹ del diritto. Al servizio del metodo scientifico, il bisogno di sistematicità ha, infatti, condotto la pratica del diritto verso una concettualizzazione dogmatica che ha reso lo scibile giuridico una tela di Penelope da riannodare di fronte alla continua espansione o contrazione delle categorie. Motivo per cui, il parallelismo che qui vuole instaurarsi non coinvolge propriamente la scienza del diritto.

Nell'ambiente-giustizia, l'attività del giurista scelta come spettro di confronto con la scienza della sostenibilità non è generalizzante, bensì individualizzante. Che il circolo logico del mondo giuridico, dalla decisione normativa a quella giudiziaria, sia elemento della struttura anticipatoria e sussuntiva della pratica giuridica, è una considerazione che avvicina solo in parte la conoscenza e la logica del diritto agli orizzonti della scienza della sostenibilità.

Sul piano delle divergenze, invero, la metodologia di sintesi della scienza della sostenibilità procede verso l'unificazione di modelli disciplinari differenti, cercando valori di riferimento comuni³² a suo fondamento. Il metodo sussuntivo della pratica giuridica, invece, è un'attività che si muove fra i poli della concordanza e della discordanza³³ fra elementi fattuali e schemi normativi. Se si pensa al rapporto fra fattispecie astratta e concreta, si coglie come in esso, piuttosto che unità dialettica di sintesi, vi sia riconoscimento e imputazione³⁴ di effetti giuridici. La ricerca e il riconoscimento dei contenuti

³⁰ «Denn das, um was es in derselben zu tun ist, ist die *Wissenschaft*, und in der *Wissenschaft* ist der Inhalt wesentlich an die *Form* gebunden», in G.W. F. HEGEL, *Lineamenti di Filosofia del Diritto. Diritto naturale e scienza del diritto*, V. CICERO (trad. it.), Milano, 2006, 40.

³¹ *Ibidem*.

³² Per un confronto si rinvia a S. SALA, V. CASTELLANI, *op. cit.*

³³ «Il giudizio sussuntivo registra concordanza e discordanza tra il fatto concreto e la fattispecie», N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, 44.

³⁴ *Ibidem*.



deontologici non si muove, perciò, sui medesimi binari metodologici. Eppure, tramite l'apparato burocratico del progresso tecnologico, e con poca resistenza, nell'ambiente-giustizia sta penetrando la logica dell'automatizzazione e dell'unificazione strumentale dei piani di valore.

Dal punto di vista sistematico, ancora, l'assunto iniziale, per cui la "scienza" della sostenibilità si fonderebbe sull'"idea" di sostenibilità, e sull'assiologia della solidarietà, permette di tratteggiare una considerazione di massima: se applicati all'attività giuridica pratica, i paradigmi narrativi della sostenibilità diventano referenti di un preciso contenuto deontologico, aprendo così le porte del progresso normativo anche all'etica sostantiva. Dietro la maschera procedurale del mondo meccanizzato, si celerebbe, cioè, un'etica materiale in cui il concetto di bene è costruito sulla gerarchia dei fini. In questa disamina, ritenere che la solidarietà possa essere il nuovo orizzonte teleologico della scienza della sostenibilità, e mentore dell'evoluzione del progresso tecnologico, implica un esame di realtà sull'etica della tecnologia e sulla maieutica celata dietro l'opera di legistica sul fenomeno dell'IA. Il profilo della decisione giudiziaria robotica offre diverse occasioni per verificare se quanto ipotizzato possa, davvero, inaugurare l'età dell'oro della solidarietà – non solo del progresso - e il sodalizio fra scienza della sostenibilità e pratica del diritto. Il *computational Court-environment* – ossia l'ambiente giudiziario computazionale – è, infatti, luogo di incontro fra progresso tecnologico e sostenibilità etico-giuridica, nonché lente per saggiare l'evoluzione assiologica della ritualità processuale dell'organismo giudiziario.

3. La pratica del diritto e il problema della sintesi: la decisione giudiziaria robotica

La robotica e il ricorso a sistemi intelligenti hanno valicato i confini delle dinamiche decisionali del potere giurisdizionale. Anche quest'impresa è caricata della dualità del contenuto, e del "segno", del concetto di progresso. Nella cornice della semplificazione di compiti e funzioni delle scienze sociali, il connubio giuridico-computazionale sarebbe da annoverare fra le conquiste, qualora gli si attribuisse valenza positiva, o fra le sconfitte, qualora gli venisse ascritta una negativa. In questo caso, il paradigma antropologico, che la postmodernità ci consegna, è quello della delegazione robotica di funzioni con fulcro antropico. La causa, in aristotelica memoria, sembra essere l'etica dell'efficienzismo³⁵.

I termini di questo dibattito sono stati posti già da diversi anni, da quando, cioè, il rapporto fra diritto e scienze informatiche ha amplificato il tema della calcolabilità giuridica³⁶, lemma discusso e conteso.

³⁵ Cfr. P. LIN, K. ABNEY, G. BEKEY, *Robot Ethics: Mapping the Issues for a Mechanized World*, in *Artificial Intelligence*, 175, 2011. A tal proposito Luciani scrive: «Il lavoro dal quale aspiriamo che il robot ci liberi, insomma, è solo quello delle «tre D» del dibattito anglosassone: *dull, dirty, dangerous*, non il lavoro che ci dà soddisfazione e nel quale ci sentiamo realizzati», in M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Milano, 2019, 65.

³⁶ Per una ricostruzione delle tappe principali di questo percorso si rinvia a G. MAMMONE, *Considerazioni introduttive sulla decisione robotica*, in A. CARLEO (a cura di), *op.cit.*, pp. 23-32. Si vedano anche G. CANZIO, *Il dubbio e la legge*, in www.penalecontemporaneo.it (ultima consultazione 30/09/2022); CNB (Comitato nazionale bioetica) e CNBBSV (Comitato nazionale biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita), *Sviluppi della Robotica e della Robotica*, parere 17 luglio 2017, in www.presidenza.governo.it (ultima consultazione 30/09/2022); N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Rivista di diritto processuale*, 1/2014; A. SANTUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2012; M. SENOR, *Come gli algoritmi predittivi cambieranno l'amministrazione della Giustizia*, in www.forumpa.it (ultima consultazione 30/09/2022); P. SERRAO D'AQUINO, «*Digito ergo sum*»: *la tutela giuridica della persona dagli algoritmi*, in www.questionegiustizia.it (ultima consultazione 30/09/2022).





Lo «scudo del diritto»³⁷ è, difatti, calato in funzione protettiva, nel tentativo di regolare il problema della “misurabilità” e della quantificazione del carico di lavoro che grava sulla funzione giudicante. Tale impresa, sia dal punto di vista dell’*an* che del *quomodo*, trascina con sé la questione delle garanzie democratiche di imparzialità e terzietà, così come le zone d’ombra di un sistema già provato da umane, perché antropiche, inefficienze. Oltre a ciò, l’araldica della legalità, appena invocata, è resa spuria dalla presenza di *topoi* diversi nel multiverso della dimensione transnazionale e internazionale del diritto. Qui non si indugerà nella descrizione capillare delle narrazioni normative dell’Europa. Diversamente, l’esposizione proporrà un’istantanea trasversale di alcune manifestazioni dell’intervento degli «ordini giuridici sovranazionali»³⁸.

Dalle direttive e dai regolamenti europei in materia di protezione dei dati personali, specificamente la direttiva 95/46/CE e, poi, il regolamento UE 2016/679, la macchina della politica e della normazione ha indirizzato gradualmente la sua attenzione al mondo meccanizzato del giudicante e del giudicato. Quel che si vuole evidenziare è la ricerca, per molti versi incompiuta, di una coerenza transnazionale. *In primis*, di fronte a una diffusione di strumenti digitali e robotici che già superava previsioni e disegni futuristici, ad emergere è stata l’asincronia della risposta istituzionale, considerata in queste riflessioni solo in chiave extranazionale. In secondo luogo, la mite direzione teleologica degli interventi è stata influenzata dalla circostanza che l’agire istituzionale si andava intersecando con gli assetti capitalistici di un mercato in espansione. Ci si riferisce al fatto che è stata preferita, almeno inizialmente, una regolazione per principi. Un esemplificativo rinvio è alla Carta etica per l’uso degli algoritmi nei sistemi giudiziari e negli àmbiti connessi³⁹. Nonostante tale atto abbia un carattere istituzionalmente situato all’interno della complessa geografia politica dell’Europa, esso rappresenta un importante ottativo mosso dal sistema di garanzie dell’identità giuridica culturale globale. Significativamente, lo stesso ricorso all’ànora etica implica il bisogno di consenso sulla gestione di prassi di programmazione e di immissione sul mercato. E, infatti, a partire dall’«*ethical by design*»⁴⁰, in seguito, il *tool design* e il *tool evaluation* sono stati piegati sull’*ethical by risk* nel processo di regolamentazione dell’*AI Act*⁴¹, rivolto invece all’uso poliedrico dei sistemi di IA in diversi settori.

Come segnalato, le tappe menzionate sono solo alcune dell’*iter* di un intervento *in fieri*, del quale qui si vuole enfatizzare la scelta metodologica di fondo e piegarla alle esigenze tematiche di analisi. Si tratta di un meta-discorso relativo a due referenti narrativi usati per costruire le fondamenta a giustificazione delle modalità di intervento. Il primo riguarda una riflessione sulla Carta etica; il secondo afferisce al passaggio, nell’*AI Act*, dal patrocinio dei principi al circolo del bilanciamento del rischio e all’etica procedurale degli standard. Entrambi possono essere considerati luoghi narrativi della scienza della sostenibilità nel *computational Court-environment*.

³⁷ Palombella affronta puntualmente la questione delle interazioni fra la burocrazia istituzionale della famiglia europea e la legalità globale. La suggestiva espressione «scudo del diritto» è qui ripresa come eco del contributo citato, in G. PALOMBELLA, *È possibile una legalità globale. Il rule of law e la governance del mondo*, Bologna, 2012, 152.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment*, CEPEJ (2018)14, Strasbourg, 3-4 December 2018.

⁴⁰ C. CASTELLI, D. PIANA, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Santarcangelo di Romagna, 2019, 108.

⁴¹ <https://artificialintelligenceact.eu/> (ultima consultazione 23/09/2022).



Nella Carta etica il sistema giudiziario potrebbe essere interpretato metaforicamente come “ambiente”, spazio virtuale, applicativo dei processi computazionali. Si potrebbe collegare questo riferimento tanto all’ambiente-interfaccia del *software* di IA, quanto all’ambiente di destinazione d’uso, l’ambiente-giustizia, degli algoritmi. Per la costruzione del parallelismo giuridico con il binomio ambiente-sviluppo sostenibile, si preferisce collegare il paradigma narrativo tradizionale della sostenibilità alla seconda declinazione, ossia all’ambiente-giustizia. L’accostamento con il concetto di *milieu ambient*⁴² serve a cogliere quale relazione si instaura fra l’uomo, in veste di funzionario, e il sistema giudiziario nel suo complesso. Dalle tecniche di politica europea non è ben chiara, tuttavia, quale sia la grammatica etica alla base dei rapporti fra agente artificiale, agente umano e ambiente-giustizia. L’intento di indirizzare la scienza della sostenibilità verso lo sviluppo e il progresso dell’ambiente-giustizia si interseca con diverse questioni. Riprendendo metaforicamente l’ambivalenza semantica del concetto di progresso, anche in questo caso, le alternative che si dispiegano sono quelle dello schema meccanicistico del determinismo e il suo opposto. Nell’uno, sulla scia di una dottrina forte del progresso, l’operare degli agenti si muoverebbe entro un circolo chiuso di scelte e l’ambiente-giustizia sarebbe plasmato secondo il soddisfacimento utilitaristico di scopi predeterminati. Nell’altro, a fronte di una nozione debole di progresso, l’ambiente-giustizia non sarebbe asservito agli scopi di una ragione strumentale e l’idea di una sostenibilità etico-giuridica si realizzerebbe attraverso la definizione *in fieri* dei confini assiologici. La scelta non è priva di conseguenze per la sintesi metodologica richiesta dalla scienza della sostenibilità. L’ipotesi iniziale, infatti, vuole essere applicata all’esame del rapporto fra scienza della sostenibilità e pratica del diritto, nell’epifania specifica della decisione giudiziaria robotica.

Qualora si aderisse alla declinazione deterministica del concetto di ambiente-giustizia, la definizione di trans-valori di riferimento vedrebbe tanto l’agente umano, quanto quello artificiale, retrocedere a prodotti ed esecutori del sistema. In questa genesi di derivazione, non vi sarebbe posto per una riflessione razionale dell’uomo nella bilancia assiologica delle scelte di sostenibilità per l’ambiente giudiziario. Sulla scena del determinismo sarebbe, difatti, presupposto un equilibrio di sistema autopoietico. Ma ciò che merita considerazione è che, in una tale eventualità, l’idea di sostenibilità verrebbe riflessa nel concetto di progresso tecnologico e nel suo orizzonte finalistico definito in chiave computazionale. Di conseguenza, il valore della solidarietà, a suo fondamento, sarebbe un mero strumento a servizio dell’etica particolare penetrata nell’ambiente giudiziario.

Al contrario, la de-mitizzazione della ragione strumentale disvelerebbe la frattura fra ambiente giudiziario e agenti, umani e artificiali, e libererebbe il campo di sintesi, della scienza della sostenibilità, dalla predestinazione di un concetto di progresso ridotto a guscio formale. L’impegno razionale dell’uomo, e dell’agente artificiale, sarebbero, qui, parte attiva nella definizione dei trans-valori di sintesi e il sistema giudiziario sarebbe la condizione di sviluppo di etiche sostantive slegate dal «pensiero funzionale»⁴³.

Né i principi della Carta etica, né la regolamentazione della gradazione e del bilanciamento del rischio nella proposta dell’*AI Act* sembrano dare risposte univoche al quesito. Da un lato, il ricorso ai principi

⁴² Per la prima traccia dell’utilizzo di questa espressione si rinvia a G. ST. HILAIRE, *Études progressive d’un naturaliste*, Paris, 1835.

⁴³ M. HORKHEIMER, *Il concetto di ragione*, in E. DONAGGIO (a cura di), *op.cit.*, 208.



non riesce a mitigare il dubbio che sia l'agente umano, che la sua estensione artificiale, non siano parti democraticamente coinvolte nel processo di definizione dei fini. E ciò accade nonostante i continui riferimenti al rispetto dei diritti umani, all'imperativo di non discriminazione, ai bisogni di trasparenza e imparzialità e, infine, alla necessità del controllo umano. Dall'altro, l'ottativo dell'armonizzazione nell'*AI Act* trasforma il ricorso ai principi nella predisposizione di standard⁴⁴. Difatti, il ponte fra principi e standard dell'*AI Act* è ancella di un modello di *governance* il quale, piuttosto che disarticolare la declinazione panottica e procedurale della sostenibilità, ne struttura la genetica attraverso il paradigma del rischio e della sorveglianza gerarchica fra fornitori e utenti dei sistemi digitali.

In questo scenario la collocazione del problema della decisione giudiziaria robotica appare in tutta la sua complessità. La dottrina ha presentato una variegata, perché necessaria, ramificazione del tema. I profili dai quali si può discutere di decisione giudiziaria robotica coinvolgono diversi lemmi: il confronto fra razionalità giuridica e razionalità artificiale ha presto ceduto il passo alla questione dei modelli computazionali di argomentazione, sino alla domanda relativa al se, nell'amministrazione della giustizia, l'elemento umano sia indispensabile per portare a compimento la riflessione etica e deontologica. La giustapposizione prospettica alla scienza della sostenibilità fatica a esser chiamata in causa in questi settori. Diversamente, si ritiene possa essere strumento di rifrazione di singoli aspetti e mezzo di verticalizzazione dell'analisi. Precisamente, l'ipotesi che l'IA sia inserita come agente coadiuvante la funzione giudiziaria è, in realtà, *alter ego* di una questione di più vasta portata: l'evoluzione delle categorie dell'epistemologia giuridica è in grado di sostenere il lavoro di sintesi celato dalla bilancia algoritmica della decisione giudiziaria robotica? E, a quale costo per l'ambiente-justizia?

Ogni prospettiva offertaci dalla dottrina sul tema può essere interpretata come manifestazione di un problema di raccordo e sintesi. Si pensi al rinvenuto apporto delle teorie sulla scelta razionale e sui *biases*⁴⁵: l'interrogativo sui limiti della razionalità umana, e, di riflesso, quelli relativi ai confini della razionalità artificiale e alla possibilità di ipotizzare una razionalità giuridica multifattoriale, sono quesiti di sintesi prospettica. Da tempo gli studi sul *machine learning* hanno fatto luce sia sulle potenzialità dei sistemi intelligenti nel rilevamento di informazioni concettuali, sia sulle tecniche di *cognitive computing*, grazie alle strategie automatizzate di apprendimento della struttura, anche semantica, dei dati giuridici⁴⁶. Proprio con riferimento alle sfide aperte nella gestione e creazione di tali interfacce, emerge

⁴⁴ Esula dai fini di questo lavoro l'analisi della proposta europea. Quando nel testo si fa riferimento all'ottativo di armonizzazione lo si fa con riguardo al sistema tecnico di gestione del rischio, al rapporto fra fornitori del sistema e utilizzatori, nonché al processo di valutazione della tenuta del sistema nell'intero corso di vita del sistema di AI, così come prescritto nella *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts COM(2021) 206 final – 2021/0106 (COD)*, in <https://artificialintelligenceact.eu/the-act/> (ultima consultazione 23/09/2022).

⁴⁵ Quando si valica il tema di «igiene decisionale» si è introdotti in un settore multiprospettico del quale queste pagine possono solo accennare la centralità. In modo particolare, è possibile incontrare questo concetto a proposito di *biases* e rumore in D. KAHNEMAN, O. SIBONY, CASS R. SUNSTEIN, *Rumore*, Milano, 2021; così come per una ricostruzione si rinvia a R. HERTWING, T. GRUNE-YANOFF, *Nudging and Boosting: Steering or Empowering Goog Decision*, in *Perspectives on Psychological Science*, 12/2017; W.A. WAGENAAR, G.B. KEREN, *Does the Expert Know? The Reliability of Predictions and Confidence Ratings of Experts*, in E. HOLLNAGEL, G. MANCINI, D.D. WOODS (a cura di), *Intelligent Decisions Supports in Process Environments*, Berlin, 1986, 87-103.

⁴⁶ Cfr. K.D. ASHLEY, *Artificial Intelligence and Legal Analytics. New Tools for Law Practice in the Digital Age*, Cambridge, 2017.



la stretta connessione fra i volti dell'agente umano e i volti dell'agente artificiale. Il ricorso all'espressione "volto" diventa qui metafora di schemi di scelta umana, comprensivi di approcci razionali e *bias*. Alle spalle del problema del linguaggio di programmazione vi è, cioè, un problema di traducibilità di paradigmi di selezione. Non solo. Quando l'*hard science* parla di «*ground truth*»⁴⁷, eleggendo l'uomo – in questo caso tecnico del diritto – a referente educativo di addestramento della macchina, si riferisce proprio all'opera di raccordo, memoria e sintesi dei volti umani, *rectius* paradigmi di razionalità e modelli decisionali.

Potrebbe dirsi che il caso della decisione giudiziaria robotica condensi la sfida di sintesi che la scienza della sostenibilità pone alla pratica del diritto nell'ambiente-justizia. Venendo ai quesiti posti, perciò, il nodo che deve essere sciolto non riguarda tanto la possibilità che questa sintesi sia portata a compimento nell'ambiente giuridico decisionale. Nella bilancia algoritmica, una «metrica dei valori»⁴⁸, definita a priori, permetterebbe di plasmare la sintesi sulle combinazioni e sui pesi prescritti. Le perplessità riguardano piuttosto il costo di una tale sintesi. La decisione giudiziaria si pone, infatti, alla base di quel processo di normazione che prende avvio dalla decisione normativa del legislatore e che conduce alla sistemazione razionale delle topiche giuridiche. La necessità che la pratica giuridica inseguia la struttura logica di un discorso razionale non deve, tuttavia, indurre a legittimare la sua riduzione in un circolo di analisi e sintesi.

Una tale forma di riduzionismo, in cui la pratica giuridica è contratta nella tecnica di giustificazione e sintesi, escluderebbe il recupero della dimensione assiologica del rapporto fra materiale giuridico – che sia norma generale e astratta o norma particolare e del caso concreto – e l'idea di diritto. Questo rapporto è sia parte di quella memoria giuridica che si realizza dinamicamente nell'irripetibile momento sussuntivo, sia valvola di connessione fra il diritto e il mondo dei valori. La questione della decisione giudiziaria robotica è, dunque, scoglio teoretico che riguarda il rapporto fra l'idea di diritto e la pratica del diritto aperta alle prospettive computazionali. L'orizzonte delle possibilità ammette la sintesi dei paradigmi di scelta a disposizione della logica del giudicante. Se ciò sia auspicabile, e sostenibile, invece, è una riflessione che coinvolge anche considerazioni di respiro assiologico. In questo senso il paradigma narrativo della sostenibilità mostra il suo profilo etico-giuridico nella pratica decisionale del diritto.

4. Il bivio dell'etica sostantiva e procedurale nel *Computational Court-Environment*

A questo punto dell'analisi, l'aver alternato il riferimento ora al concetto di sviluppo, ora a quello di progresso esige alcune specificazioni di raccordo. I tempi del vigore della linearità nominalistica sono andati incontro a un fallimento sistematico. La complessità della realtà culturale contemporanea non è più in grado di restaurare l'etimologia dell'ordine precedente. E, qualsiasi promessa edenica, solo apparentemente controrivoluzionaria, maschererebbe la fiducia riposta in un regime del senso. Anche la netta distinzione fra sviluppo e progresso appartiene ai fasti del passato. Il problema delle applicazioni della scienza della sostenibilità e dell'idea di sostenibilità ne vogliono essere una testimonianza.

⁴⁷ R. CUCCHIARA, *L'intelligenza non è artificiale*, Milano, 2021, 76.

⁴⁸ A. CARCATERRA, *Machinae autonome e decisione robotica*, in A. CARLEO (a cura di), *op.cit.*, 57.



Nonostante molti ritengano tramontata la nozione di progresso, non si è certi che il concetto di sviluppo agisca oggi in completa surroga⁴⁹. A dispetto delle aporie evidenziate, l'idea di sviluppo continua ad avere come referente quella di progresso. Entrambe sono astrazioni che agiscono nella società post-industriale come stemmi di un liberismo⁵⁰ tecnologico concepito per livellare le differenze. Se in passato sviluppo e progresso differivano perché l'uno si fregiava di una dimensione pragmatica e l'altro di una idealistica, l'idea di sostenibilità, caricata di valenza assiologica, ha creato una figura chimerica. Sulla scorta di ciò, il progetto di sostenibilità è stato iscritto nel contesto dello sviluppo industriale. In questa cornice può essere paragonato all'atteggiamento filantropico descritto da Geremek⁵¹ a proposito della connessione fra politica della miseria e politica economico-sociale. Come nel XVIII secolo il «progresso sociale»⁵² ha intrecciato legami con «il sentimento di solidarietà»⁵³, allo stesso modo la società post-industriale ha combinato progresso tecnologico e sviluppo sostenibile. Così, quel divario semantico fra sviluppo e progresso sembra essere sbiadito dall'elezione della sostenibilità a ideale da inseguire. La convinzione di non poter trattare separatamente della sostenibilità, senza dare credito a questa convergenza prospettica, spiega perché l'analisi proposta abbia scelto di intrecciarne i percorsi. Riprendendo, infatti, le fila di quanto detto in apertura di queste riflessioni, a ricorrere è la traslazione semantica di interi settori: dall'ambiente in senso naturalistico, all'ambiente-justizia; dalla sostenibilità economica e produttiva, a quella etico-giuridica. Quando si è cercato di inquadrare la definizione di sviluppo sostenibile si è fatto cenno al ruolo dell'interprete nell'avvicendamento di punti di vista disciplinari differenti. Nell'attuale dibattito, l'intreccio di metodologie ha contribuito a plasmare la sostenibilità ponendola sotto l'egida della solidarietà e a farne così l'unico orizzonte assiologico dello sviluppo economico e sociale. Il più pesante onere teorico è l'attrazione dell'idea di sostenibilità nella cornice del progresso e nella definizione della concezione del bene⁵⁴. Questo, difatti, include i dibattiti sulla sostenibilità nelle discussioni sul rapporto fra teorie etiche, questioni normative e sfide tecnologiche. Il caso particolare della decisione giudiziaria robotica è punto di massima rifrazione delle implicazioni del rapido avanzare del progresso tecnologico anche nella struttura dei paradigmi di razionalità giudiziaria. Il terreno della pratica del diritto è sensibile alle questioni di etica sostantiva e il legame fra diritto e processi computazionali ripropone il dibattito sulla definizione razionale dei contenuti deontologici.

⁴⁹ Cfr. R. G. SALVADORI, F. TANINI, *Progresso e sviluppo. Itinerario di un'idea dal secolo dei Lumi all'età dell'interdipendenza*, Milano, 1991.

⁵⁰ È d'obbligo menzionare il dibattito, tutto sviluppato sul piano ideologico, fra Benedetto Croce e Luigi Einaudi a proposito della differenza, da parte dell'uno, e delle affinità, da parte dell'altro, fra i concetti di liberismo e liberalismo.

⁵¹ Cfr. B. GEREMEK, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Bari-Roma, 2021.

⁵² *Ivi*, 257.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Non è qui possibile approfondire la questione del giusto e del bene sul piano meta-etico e normativo. Il presente lavoro non vuole collocarsi nella discussione fra piano descrittivo e piano prescrittivo, ma proporre una lettura del tema della sostenibilità che si inserisca nella cornice del rapporto fra teorie etiche e questioni normative.

La sfida di sostenibilità etica lanciata all'idea di giustizia dalla logica computazionale riguarda la selezione contrattuale ipotetica dei principi di giustizia, quasi una provocazione di ispirazione rawlsiana⁵⁵. In questo rapporto, a tratti sinallagmatico, fra giustizia, imparzialità e neutralità, il «caro io»⁵⁶ kantiano, così come ogni visione particolare e soggettiva, dovrebbero venir meno. Se calato nell'ambiente-giustizia algoritmizzato, ossia nella programmazione di *software* di *machine learning* e di *deep learning*, emerge un doppio scoglio teoretico: il primo riguarda la possibilità di poter verificare la presenza di quel «velo di ignoranza»⁵⁷ di rawlsiana memoria; il secondo concerne la difficoltà di ricostruire i fattori sui quali quella posizione di imparzialità computazionale sia stata eventualmente raggiunta.

Bisogna considerare, infatti, che il processo attraverso il quale viene creata l'architettura logica dell'interfaccia digitale si basa su strutture che possono tener conto anche di *computational models for argument*. Il peso assiologico di un determinato comportamento dipende perciò dalle valutazioni e giustificazioni calibrate a monte e confluite nella *ground truth* di addestramento del sistema. La dimensione deontologica e assiologica vorrebbe così essere garantita dalla presenza di un agente solo ipoteticamente neutrale. Sebbene non sia la sede adatta per sondare la percorribilità della tesi della neutralità computazionale, ci si può limitare, ai fini di analisi, ad affermare una certa distanza dalla convinzione che il «caro io» non getti la sua ombra anche sulla bilancia algoritmica e sulla presunta *ground truth*. Già questa *impasse* può essere considerata una testimonianza di come il progresso tecnologico-scientifico stia facendo il suo ingresso nell'ambiente-giustizia con un bagaglio etico non solo procedurale, in quanto algoritmizzato, ma anche sostantivo. Un giudizio di sostenibilità etico-giuridica dovrebbe esercitare un orecchio sociale attento all'impatto, quantomeno sistematico, di un tale possibile crocevia di velate etiche particolari sull'ambiente-giustizia.

Piuttosto, vi è un secondo nodo che abbraccia, chiudendo, lo spazio di riflessione condiviso e riguarda la posizione dominante occupata dal progresso scientifico. Il rapporto fra l'idea della sostenibilità e la scienza della sostenibilità non riesce a sfuggire al pericolo di inglobare anche quello di perfezionamento morale⁵⁸. Senza voler approfondire le implicazioni di una nozione forte di progresso morale, la pratica scientifica sembra voler arrogarsi un ruolo costitutivo ed educativo. Sotto la spinta dell'esibizione razionalistica la sintesi metodologica della scienza della sostenibilità diventa sintesi assiologica delle diverse giustificazioni morali.

Se è vero, infatti, che il concetto di sviluppo sostenibile nasce in simbiosi con il tema delle risorse e della loro gestione in un dato ambiente, il diktat dell'autoregolazione riemerge quando la scienza della sostenibilità si applica alla pratica del diritto. Qui, l'estensione artificiale potrebbe diventare *longa manus* di un predeterminato equilibrio sostantivo dell'ambiente-giustizia. Quanto la sintesi assiologica si pieghi al conformismo formalistico, o quanto soverchi l'imparzialità in funzione di un'etica particolare, sarà spettro di valutazione della sostenibilità o dell'insostenibilità etica di un simile paradigma per l'idea di diritto e per la sua evoluzione. La scelta a favore della consacrazione della metodologia

⁵⁵ Cfr. J. RAWLS, *A theory of Justice*, Cambridge-Mass., 1971, S. MAFFETTONI (trad. it.), *Una teoria della giustizia*, Milano, 1982; dello stesso autore, *La giustizia come equità, Saggi 1951-1969*, Napoli, 1969 e *Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, Milano, 2001.

⁵⁶ I. KANT, *Fondamenti alla metafisica dei costumi*, V. MATHIEU (a cura di), Milano, 1994, 44.

⁵⁷ C. Faralli, *La filosofia del diritto contemporanea*, cit., 7.

⁵⁸ In una prospettiva in parte divergente rispetto alle intenzioni del presente studio si rinvia a S. POLLO, *Progresso scientifico e progresso morale*, in *Rivista di Filosofia*, 2016, 219-239.





computazionale della scienza della sostenibilità anche nella pratica del diritto è, infatti, un sentiero ancora da costruire.

Che l'idea di sostenibilità possa essere mezzo di affermazione della solidarietà, in qualità di meta-valore nella società dell'incontro con il transumano, è la nuova frontiera della narrazione dei rapporti fra il sapere giuridico e i nuovi paradigmi della scienza. Certamente, la figura della decisione giudiziaria robotica racchiude sia la sfera di aspettative riposte, sia l'universo dei timori. Una via da percorrere per tentare di disarticolare il peso assiologico dell'incontro con la scienza della sostenibilità potrebbe ad esempio chiarire il ruolo rivestito dai protocolli computazionali tramite i quali sono sequenziati i dati giuridici. La dissolvenza dell'idea di sostenibilità nella scienza della sostenibilità ha, infatti, tentato di evidenziare la deriva pretoria di un progetto di razionalità appiattito sulla sintesi strumentale. Quando le narrazioni sulla sostenibilità incontrano nell'ambiente-giustizia le istanze del progresso tecnologico, la ragione formale cade vittima della relatività dello scopo dell'efficienza. Disvelare questa "qualitas occulta" nei protocolli computazionali permetterebbe una ridefinizione del ruolo antropologico del giurista di fronte ai paradigmi del transumanesimo. Nella odierna formulazione, il progresso tecnico è di fatto caricato anche di una precisa missione qualitativa. Si tratta dell'*enhancement* dell'ambiente-giustizia, narrazione della sostenibilità in cui l'etica del potenziamento e del miglioramento è presentata come virtù giuridica. E, infatti, nel *computational Court-environment*, il progresso tecnologico diventa strumento di *enhancement*. L'approfondimento di una tale questione chiarirebbe l'orizzonte del rapporto fra la pretesa, agita dal progresso, di un giudizio migliore e l'idea di *enhancement* quale «igiene decisionale»⁵⁹ da garantire nell'ambiente-giustizia. Da questa prospettiva la scienza della sostenibilità si mostrerebbe così maggiormente esposta a un'etica sostantiva celata dietro un'etica solo *prima facie* procedurale.

Dunque, quando la narrazione giuridico-computazionale della sostenibilità si applica allo sviluppo del *computational Court-environment*, l'inscindibile rapporto fra idea e scienza diventa un importante catalizzatore del bivio fra dimensione etica sostantiva e procedurale. L'interprete sarà chiamato a elaborare un giudizio di sostenibilità sull'evoluzione post-umana del diritto, tanto al cospetto della memoria giuridica, tanto in responsabile attesa della futura generazione del diritto.

⁵⁹ D. KANEMANN, *op.cit.*, 272.

